

**Da:** abruzzo.controllo@corteconticert.it  
**Inviato:** mercoledì 10 aprile 2024 10:19  
**A:** protocollo@pec.comune.notaresco.te.it; maurizio.bucci@pec.commercialisti.it  
**Oggetto:** DELIBERAZIONE N. 113/2024/PRSE  
**Allegati:** Del. n.\_113\_2024\_PRSE\_Notaresco\_2022\_signed\_signed\_signed.pdf

Si trasmette, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Notaresco, la deliberazione indicata in oggetto.

Distinti saluti.



**SEGRETERIA E SERVIZI DI  
SUPPORTO**  
Sezione regionale di Controllo  
per l'Abruzzo

**Indirizzo:** Via Buccio di Ranallo, 65/A - 67100 L'Aquila  
**PEC:** [abruzzo.controllo@corteconticert.it](mailto:abruzzo.controllo@corteconticert.it)

*"Nel caso in cui il presente messaggio sia stato ricevuto per errore, si invita a segnalare tale circostanza all'indirizzo del mittente, al fine di evitare ulteriori disagi."*

**Comune di Notaresco**  
(Provincia di Teramo)

**Arrivo**

Prot n.0004511 del 11-04-2024





*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 9 aprile 2024, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2022 del **Comune di Notaresco (TE)**, ha assunto la seguente

#### DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 16 maggio 2023, n. 7/SEZAUT/2023/INPR, che approva le linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sul bilancio di previsione 2023-2025, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 16 maggio 2023, n. 8/SEZAUT/2023/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2022;

vista la deliberazione n. 39/2024/INPR, del 20 febbraio 2024, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2024;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1 e successive modificazioni;

vista l'ordinanza dell'8 aprile 2024, n. 14, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

## FATTO

1. La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame, in primo luogo, il questionario dell'Organo di revisione sul rendiconto 2022 del Comune di Notaresco (di 6.379 abitanti) acquisito in data 25 ottobre 2023, protocollo n. 4516, nonché il questionario su bilancio di previsione 2023-25, acquisito in data 30 ottobre 2023, protocollo n. 5106.

Parimenti, è stata analizzata la relazione al rendiconto redatta dall'Organo di revisione, atto propedeutico all'approvazione del rendiconto in Consiglio comunale, nonché gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi al suddetto

documento contabile e l'ulteriore documentazione relativa al rendiconto e al bilancio di previsione presente sul sito internet istituzionale del Comune di Notaresco.

1.1. Con deliberazione n. 136/2023/PRSE questa Sezione ha analizzato il rendiconto 2021.

2. L'Ente ha approvato il rendiconto in esame con deliberazione n. 13 del 20 giugno 2023. Dall'esame della documentazione a disposizione di questa Sezione, emerge la situazione contabile e finanziaria di seguito rappresentata.

2.1. La costruzione degli equilibri nel 2022 in base a quanto stabilito dal d.lgs. n. 118/2011 è riportata nella tabella di seguito.

Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	20.478	- 52.070	- 31.591
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	317.986	-	317.986
Risorse vincolate nel bilancio	-	-	-
<b>Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	- 297.508	- 52.070	- 349.577
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	24.172	-	24.172
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	- 321.680	- 52.070	- 373.749

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da BDAP.

L'Ente ottiene un equilibrio corrente in termini di O1 grazie all'applicazione dell'avanzo. Infatti, il differenziale tra entrate (Titoli 1, 2 e 3) e spese (Titoli 1 e 4) è negativo per euro 165.382.

La gestione di parte capitale registra saldi negativi per i tre parametri Z1, Z2 e Z3.

Si riscontra l'applicazione di avanzo per euro 185.860 per la gestione corrente che, rispetto al rendiconto 2021, deriva da (cfr. nota di riscontro prot. n. 4239 del 4 aprile 2024):

- avanzo libero per euro 143.398 per "riconoscimento di Debiti Fuori Bilancio nei confronti del Comune di Roseto degli Abruzzi per Servizi Sociali svolti in Unione";
- accantonamenti per euro 42.462 e nello specifico per "fondo contenzioso".

Ciò posto, è necessario sottolineare come l'Ente registri valori negativi per tutti e tre i parametri complessivi (W1, W2 e W3).

Come attestato dall'Organo di revisione nel questionario al rendiconto 2022, l'Ente, in merito all'aumento della spesa a causa della crisi energetica, non ha quantificato le maggiori spese sostenute ed impegnate a valere sul contributo straordinario e sulle risorse del fondo ex art. 106 del d.l. 34 del 2020, applicando, però, l'avanzo libero per la copertura delle somme dovute. Tale informazione è in contrasto con quanto comunicato dall'Ente con riscontro del 4 aprile

2024 da cui si evince che l'avanzo libero è stato utilizzato per la copertura di debiti fuori bilancio.

2.2. Di seguito viene data evidenza del risultato di amministrazione e delle componenti che lo hanno determinato.

La scomposizione del risultato di amministrazione è rappresentata nella seguente tabella.

Tabella n. 2 - Risultato e avanzo di amministrazione

	2022
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>1.886.954</b>
Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.804.019
Fondo contenzioso	10.000
Fondo garanzia debiti commerciali	59.120
Fondo indennità di fine mandato del Sindaco	11.458
<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>2.356</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione, sui dati estrapolati da BDAP.

2.3. L'evoluzione della gestione dei residui attivi e passivi è rappresentata nelle seguenti tabelle. Giova evidenziare che i dati riportati dall'Organo di revisione, nel questionario, non sono corrispondenti a quelli estrapolati da BDAP, mentre quelli riportati nella relazione al rendiconto risultano più attendibili. Si riportano di seguito i dati indicati nel questionario e i totali presente in BDAP.

Tabella n. 3 - Residui attivi

	Esercizi Precedenti	2019	2020	2021	2022	Totale	Totale presente in BDAP
Titolo 1	170.369	307.898	422.297	853.317	1.191.360	2.945.240	3.267.013
Titolo 2	44.777	52.578	285.895	402.948	206.020	992.217	1.474.081
Titolo 3	201.036	285.577	161.251	332.017	338.883	1.318.765	1.354.347
Titolo 4	315.000	83.866	800.731	3.013.227	379.218	4.592.041	4.815.498
Titolo 5	0	0	0	0	0	0	0
Titolo 6	0	0	0	0	0	0	14.986
Titolo 7	0	0	0	0	0	0	0
Titolo 9	31.024	25.339	28.224	5.389	669.318	759.294	776.267
<b>Totali</b>	<b>762.206</b>	<b>755.258</b>	<b>1.698.398</b>	<b>4.606.898</b>	<b>2.784.799</b>	<b>10.607.557</b>	<b>11.702.192</b>

Fonte: Questionario al rendiconto 2022

Tabella n. 4 - Residui passivi

	Esercizi Precedenti	2019	2020	2021	2022	Totale	Totale presente in BDAP
--	------------------------	------	------	------	------	--------	-------------------------------

Titolo 1	100.277	139.497	528.481	781.129	1.360.643	2.910.027	3.177.422
Titolo 2	0	0	0	0	0	0	6.458.922
Titolo 3	0	0	0	0	0	0	0
Titolo 4	0	0	0	0	0	0	0
Titolo 5	0	0	0	0	0	0	0
Titolo 7	0	0	0	0	0	0	807.732
<i>Totali</i>	<i>100.277</i>	<i>139.497</i>	<i>528.481</i>	<i>781.129</i>	<i>1.360.643</i>	<i>2.910.027</i>	<i>10.444.077</i>

Fonte: Questionario al rendiconto 2022

Pur tenendo conto delle discrasie evidenziate, emerge che sono presenti residui attivi relativi al periodo 2018 e precedenti per euro 170.369 sul Titolo 1 e per euro 201.036 sul Titolo 3.

Dalle informazioni tratte dalla relazione al rendiconto tali valori sono, rispettivamente, pari ad euro 492.141 ed euro 236.619.

Per quanto riguarda i residui passivi, si riscontra la presenza, sul Titolo 1, di partite relative al periodo 2018 e precedenti per euro 100.277 nonché di euro 139.497 dell'anno 2019 ed euro 528.481 dell'anno 2020. Dall'analisi della tabella contenuta nella relazione al rendiconto risulta errato il valore del periodo 2018 e precedenti che reca un importo di euro 367.672.

Dal confronto fra la tabella citata e quella indicata nel questionario, in quest'ultimo documento, in parte entrata, sembra che l'Organo di revisione non abbia tenuto conto della colonna "2017 e precedenti". In parte spesa, invece, le righe riferite ai Titoli 2 e 7 sono state integralmente compilate nella relazione, mentre risultano omesse nel questionario.

Per quanto riguarda il Titolo 1, anche in questo caso la tabella "2017 e precedenti" non sembra sia stata considerata nel calcolo del totale dei residui.

Inoltre, in merito alla gestione in conto capitale, stanti le omissioni da parte dell'Organo di revisione, si può rilevare, tramite i dati estrapolati da BDAP, la presenza di residui attivi sul Titolo 4 per complessivi euro 4.815.498 (di cui 4.436.280 relativi all'anno 2021 e precedenti) e di residui passivi sul Titolo 2 pari ad euro 6.458.922 (di cui 5.451.803 relativi all'anno 2021 e precedenti).

**2.4.** I dati del recupero dell'evasione tributaria evidenziano riscossioni per euro 342.720 a fronte di accertamenti pari ad euro 668.000, così come dettagliati nella seguente tabella.

Tabella n. 5 - Recupero evasione tributaria

	Accertamenti	Riscossioni	"FCDE Accantonato" Competenza Esercizio 2022	FCDE Rendiconto 2022
Recupero evasione IMU/TASI	668.000	342.720	262.645	605.365
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	0	0	770.244

Recupero evasione COSAP/TOSAP	0	0	0	0
Recupero evasione altri tributi	0	0	0	0
TOTALE	668.000	342.720	262.645	1.375.609

Fonte: Questionario al rendiconto 2022

Le modalità di riscossione delle principali entrate proprie dell'Ente con riferimento all'esercizio 2022 sono sintetizzate nella seguente tabella.

Tabella n. 6 - Modalità di riscossione delle principali entrate proprie

Entrata	Riscossione volontaria	Riscossione coattiva
IMU/TASI	Gestione diretta	Agente nazionale della riscossione (art. 3, del d.l. n. 203/2005 e art. 2, d.l. n. 193/2016)
TARSU/TIA/TARI/TARES	Gestione diretta	Agente nazionale della riscossione (art. 3, del d.l. n. 203/2005 e art. 2, d.l. n. 193/2016)
Sanzioni per violazioni codice della strada	Gestione diretta	Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)	Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)

Fonte: Questionario al rendiconto 2022

2.5. L'Ente presenta, alla chiusura dell'esercizio in esame, un fondo di cassa pari ad euro 628.838, con mancata indicazione, nel questionario e nella relazione al rendiconto della quota vincolata.

In merito, nel parere al bilancio di previsione 2023 - 2025 viene raccomandato "di porre in essere ogni attività utile e/o necessaria volta al reintegro della cassa vincolata", senza fornire nessun dato a giustificazione di tale affermazione. Si ricorda che nella deliberazione di questa Sezione n. 136/2023/PRSE era stata accertata l'insufficienza di cassa rispetto alla quota vincolata.

Con riscontro istruttorio prot. n. 4239 del 4 aprile 2024 sono stati forniti i dati al 31 dicembre 2022 (euro 1.597.396) e al 31 dicembre 2023 (euro 1.517.706).

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2022 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle scritture contabili dell'Ente.

2.5.1. Non è stato fatto ricorso all'anticipazione di liquidità. Differentemente, è stata utilizzata un'anticipazione di tesoreria per euro 68.199, interamente restituita a fine esercizio. Tali risorse "esterne" alla normale attività amministrativa sono in forte decremento rispetto agli importi del 2021 (euro 500.716) e 2020 (euro 621.255).

2.5.2. Nella sezione Amministrazione trasparente-pagamenti dell'amministrazione è stato pubblicato l'indice di tempestività dei pagamenti che risulta pari a 45,62 giorni. Nella stessa sezione, viene indicato l'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2022, da calcolare e pubblicare

ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Il debito complessivo è pari ad euro 502.098 (con n. 97 aziende creditrici).

2.6. Per quanto attiene all'indebitamento, il Comune non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui e non ha fatto ricorso a nuovo indebitamento, rispettando, comunque, il limite fissato dall'art. 204 del Tuel, come risulta dalle seguenti tabelle, che evidenziano anche la tendenza fino all'esercizio 2025:

Tabella n. 7 - Indebitamento

	2021	2022	2023	2024	2025
Residuo debito	7.063.666	6.902.614	6.733.797	6.556.839	6.371.347
Nuovi prestiti	0	0	0	0	0
Prestiti rimborsati	161.052	168.817	176.958	185.493	194.441
Estinzioni anticipate	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0
<b>Totale fine anno</b>	<b>6.902.614</b>	<b>6.733.797</b>	<b>6.556.839</b>	<b>6.371.347</b>	<b>6.176.905</b>

Fonte: Questionari al rendiconto 2022 e al bilancio di previsione 2023-2025

Tabella n. 8 - Evoluzione degli oneri finanziari per ammortamento prestiti

	2021	2022	2023	2024	2025
Oneri finanziari	331.568	323.803	315.663	307.127	298.179
Quota capitale	161.052	168.817	176.958	185.493	194.441
<b>Totale</b>	<b>492.620</b>	<b>492.620</b>	<b>492.620</b>	<b>492.620</b>	<b>492.620</b>

Fonte: Questionario al bilancio di previsione 2023-2025

Tabella n. 9 - Dimostrazione rispetto limite indebitamento art. 204 TUEL

2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,03%	0,28%	0,87%	0,87%	0,86%	0,85%

Fonte: Questionari al rendiconto 2022 e al bilancio di previsione 2023-2025

Anche i dati della tabella 9, estrapolati dai questionari in esame, appaiono errati in quanto la percentuale dell'indebitamento dell'esercizio in esame è pari a 6,08 (tabella 11 della Sezione III del questionario al rendiconto) mentre quella dell'esercizio 2021 è pari a 6,07 così come riscontrato con l'istruttoria del rendiconto 2021.

2.7. In base alle informazioni riportate nella relazione al rendiconto risulta che l'Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio con tre delibere di Consiglio, ma l'Organo di revisione non ha riportato gli importi oggetto di riconoscimento.

Dall'analisi dello specifico questionario, acquisito in data 8 febbraio 2024, con prot. n. 1628, emerge che l'Ente ha riconosciuto debiti per euro 201.253 per sentenze esecutive alla cui copertura ha provveduto nel seguente modo:



- stanziamenti previsti in bilancio finalizzati alla copertura dei debiti fuori bilancio da riconoscere per euro 14.200;
- disponibilità del bilancio di parte corrente per euro 156.323;
- avanzo di amministrazione per euro 30.730.

Anche tali informazioni risultano incoerenti con il riscontro istruttorio fornito in quanto, per la copertura di tali debiti, è stato indicato l'importo di avanzo libero pari ad euro 143.398.

2.8. Per quanto attiene la gestione del personale, l'Organo di revisione nulla ha riportato nella relazione al rendiconto.

2.9. Il Comune ha provveduto, alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011. Dal documento e dalla consultazione del sito istituzionale non risulta che l'Ente ha adottato specifico regolamento in materia. Si richiamano, pertanto, tutte le osservazioni formulate nelle precedenti deliberazioni.

3. Nella Relazione relativa al rendiconto in esame, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare. Ha, conclusivamente, così rappresentato:

*"Il revisore raccomanda l'Ente di seguire e rispettare tutte le indicazioni e le raccomandazioni già segnalate dal precedente revisore unico e contenute nelle deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo, n. 90/2022/PRSE del 13/04/2022 nonché n. 73/2020/PRSE del 21/04/2020.*

*Sempre aderendo a quanto evidenziato e raccomandato dal precedente revisore «Invita i Funzionari Responsabili ad attivarsi affinché le previsioni in entrata si realizzino in tempi ragionevolmente brevi ma soprattutto certi, si riduca la discrasia tra fase della spesa e quella dell'entrata (ovviamente a vantaggio della seconda) e, soprattutto, ciascuno per le proprie competenze, si adoperi per il perseguimento degli equilibri del bilancio e del rispetto dei vincoli imposti dalle regole del c.d. 'Pareggio di Bilancio'.*

*Per le entrate raccomanda di assumere senza indugio atti d'indirizzo per favorire azioni incisive di recupero dei crediti, ulteriori ed aggiuntive rispetto alle ordinarie attività poste in essere dall'Agente della Riscossione incaricato, per il contrasto all'evasione e comunque da tali da accorciare i tempi della riscossione, favorendo e/o migliorando così anche la ragionevole certezza delle previsioni di entrata.*

*Per le spese suggerisce e raccomanda di perseguire il buon funzionamento dei servizi gestiti tenendo conto dei principi di riduzione delle previsioni di spesa per fattori produttivi non strettamente necessari oppure rinviabili ad esercizi successivi, anche usufruendo, ove possibile, dell'esternalizzazione di funzioni o servizi.*

*Invita l'Ente ad effettuare sistematicamente una attenta ricognizione del contenzioso esistente al fine di monitorare, individuare e stimare le passività potenziali, nonché per determinare la congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso.*

*Come sopra ribadito, la sana gestione delle entrate e delle uscite è fondamentale per avere un bilancio in equilibrio e pertanto si invita di nuovo l'amministrazione comunale e i dirigenti dei diversi settori a mettere in atto tutte quelle azioni che consentano di avere i conti in ordine»".*

**3.1.** L'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2023 - 2025 con delibera n. 25 del 31 luglio 2023 ed ha predisposto il relativo questionario che è stato acquisito in data 30 ottobre 2023 con n. 5106.

L'Organo di revisione ha “- verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo; - ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio” e, pertanto, ha rilasciato parere favorevole alla proposta di bilancio di previsione 2023 - 2025.

**3.2.** Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi profili, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

**4.** Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune, in data 5 marzo 2024, prot. n. 767, sono stati chiesti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti relativi ai questionari in esame. Con nota prot. n. 4239 del 4 aprile 2024, acquisita in pari data con protocollo n. 1214, sono stati forniti i chiarimenti richiesti.

**5.** A seguito dell'esame della documentazione acquisita in fase istruttoria, è emersa la necessità di approfondire la gestione finanziaria del Comune, con trattazione in sede collegiale disposta dal Presidente con l'ordinanza indicata in epigrafe.

## **DIRITTO**

### **1. Quadro normativo di riferimento**

**1.1.** La Corte dei conti è «il giudice naturale delle controversie nelle “materie” di contabilità pubblica, per le quali l’afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell’ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell’elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)» (Corte conti SS.RR. in spec. comp. n. 32 del 2020).

Rientra nell’ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l’esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il “bene pubblico” bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192 del 2012, n. 184 del 2016, n. 228 del 2017 e n. 274 del 2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

**1.2.** Nell’esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all’articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l’obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell’ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

**1.3.** L’odierno controllo - ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, Corte cost. sent. n. 179 del 2007) - è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l’effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (cfr. Corte dei conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166/2022). Coerentemente, la Sezione delle autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di

*“avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all’esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione”, al fine di consentire di “collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell’ente ed ampliare il concreto margine d’azione di queste ultime” (deliberazione n.3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa ottica, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto modo di ribadire che: “le relazioni, i rapporti e l’attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L’attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine (...) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare” (“Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l’anno 2023”, approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).*

In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l’esercizio in esame il controllo ha privilegiato l’analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica dell’equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l’indebitamento, la gestione di cassa e gli organismi partecipati del Comune.

## **2. Approvazione del rendiconto e parametri di deficitarietà**

**2.1.** Preliminarmente non può non rilevarsi come anche il rendiconto 2022, come i precedenti, non è stato approvato nel rispetto del termine normativamente imposto del 30 aprile (delibera di Consiglio comunale n. 13 del 20 giugno 2023). Al riguardo, si ricorda che l’approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell’Ente. Il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell’ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento. In particolare, in merito alle conseguenze *ex lege* derivanti dalla tardiva approvazione del rendiconto, si rimanda alla deliberazione n. 26/2022 della Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna.

**2.2.** Sempre in via preliminare si rileva come i dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l’Ente ha rispettato tutti i valori - limite stabiliti per legge.

## **3. Equilibrio di bilancio**

**3.1.** Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell’art. 193 del Tuel, devono caratterizzare la gestione annuale. Il permanere di un equilibrio stabile consente, infatti, all’ente di mantenersi, in

prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento (cfr. Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166 del 2022).

In particolare, deve essere assicurato il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del Tuel). Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

**3.2.** Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1 - considerante le entrate dei titoli 1-6 e le spese dei titoli 1-4, il Fondo Pluriennale Vincolato e l'applicazione dell'avanzo di amministrazione) e l'Equilibrio di bilancio (W2 tiene conto anche dell'importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell'esercizio di riferimento) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3), che espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto, svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità

dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

**3.3.** L'Ente presenta valori negativi per i tre parametri complessivi W1, W2 e W3.

Pertanto, non è stata rispettata la previsione normativa di cui al comma 821, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018.

È stato chiesto all'Ente di comunicare le azioni intraprese per riportare i valori di W1, W2 e W3 in positivo e dal riscontro fornito emerge che: *“Tra le misure correttive adottate e poste in essere al fine di salvaguardare gli equilibri sia di bilancio che complessivi, l'Ente ha attuato un potenziamento ulteriore e straordinario dell'attività di accertamento per il recupero dell'evasione tributaria (...). Inoltre l'Ente nel corso del 2023, al fine di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni e dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio, ha posto in essere anche una attenta e scrupolosa revisione delle spese, nonché dei residui attivi e passivi”*.

Nello specifico, sempre dallo stesso riscontro fornito si evince che: *“Anche per l'esercizio 2022 l'Ente ha fatto ricorso ad entrate eccezionali (essenzialmente per proventi incassati da accertamenti tributari) per la copertura della spesa corrente”*. Nello specifico, in relazione al recupero di evasione tributaria per IMU, le somme incassate da accertamenti emessi, nell'anno 2022, per il periodo 2016 - 2021 sono pari ad euro 691.539 mentre per il biennio 2022 - 2023 l'importo incassato è pari ad euro 1.022.030 di cui 791.222 nell'anno 2023.

L'Ente dovrà rafforzare le misure intraprese per il ripristino degli equilibri di bilancio raccomandandone una costante verifica in chiave prospettiva alla luce dell'attuale congiuntura economica.

#### **4. Risultato di amministrazione**

**4.1.** Il risultato di amministrazione - *“parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci”* (Corte cost., sent. n. 247 del 2017), dovendo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, trovare nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274 del 2017) - è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a

comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente.

**4.2.** Il risultato di amministrazione 2022, pari ad euro 1.886.954, beneficia di un fondo di cassa di euro 628.838, elemento centrale nella gestione finanziaria in quanto rappresenta la reale disponibilità liquida dell'Ente.

Con riguardo alla gestione dei crediti e dei debiti, altra componente della grandezza in esame, si registra un saldo positivo nella somma algebrica tra residui attivi e passivi (rispettivamente euro 11.702.192 ed euro 10.444.077).

Il fondo pluriennale vincolato risulta pari a zero così come avvenuto nel biennio precedente e questo potrebbe essere un indice di non rispetto delle vigenti norme contabili.

**4.3.** L'Ente chiude l'esercizio con una minima quota disponibile di avanzo di amministrazione (euro 2.356) che alla luce di alcune omissioni (fondo per rinnovi CCNL) oppure di residui attivi vetusti (specialmente in termini di entrate tributarie) potrebbe non rappresentare pienamente la reale situazione finanziaria dell'Ente.

#### **5. Fondo crediti di dubbia esigibilità e capacità di riscossione**

**5.1.** Nella contabilità armonizzata, il fondo crediti di dubbia esigibilità mira a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo. Come anche chiarito dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, è *"un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili"*. Infatti, bassi tassi di riscossione determinano la necessità di un rilevante accantonamento a tale fondo in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare - sostanzialmente - alla copertura del rischio evasione.

**5.2.** Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2022, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", ha accantonato euro 1.375.609 a FCDE una somma pari al 42,11 per cento dei residui mantenuti (euro 3.267.013 di cui 1.191.360 relativi alla competenza e

2.075.653 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati";

- con riferimento al Titolo 3 "Entrate extratributarie", ha accantonato euro 428.410 a FCDE una somma pari al 31,63 per cento dei residui mantenuti (euro 1.354.347 di cui 338.883 relativi alla competenza e 1.015.464 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico, è stata presa in considerazione la Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" (accantonati euro 12.083 con residui per euro 496.685 di cui 382.888 relativi ad esercizi precedenti al 2022), la Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" (accantonati euro 416.327 con residui per euro 614.734 di cui 508.011 relativi ad esercizi precedenti al 2022), ma non la Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" (residui per euro 242.928 di cui 124.565 relativi ad esercizi precedenti al 2022).

5.3. Il FCDE accantonato nel 2022 rappresenta il 15,42 per cento del totale dei residui attivi, mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre e se si considerano solo i residui allocati nei Titoli 1 e 3, con la parte corrente del fondo tale valore sale al 39,04 per cento.

Tabella n. 10 - Congruità FCDE

	Residui attivi di competenza (a)	Residui attivi da esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c) = (a) + (b)	Importo minimo FCDE (d)	FCDE (e)	Missione 20 Programm a 2	Acc.to al FCDE % (f) = (e) / (c)
Enti Regione Abruzzo - dato aggregato 2020	560.645.000	962.401.000	1.523.045.000	407.637.000	408.363.000	83.307.000	26,81
Enti Regione Abruzzo - dato aggregato 2021	649.640.000	1.040.604.000	1.690.244.000	412.142.000	422.094.000	93.209.000	24,97
Comune di Notaresco - esercizio 2022	2.784.634	8.917.558	11.702.192	1.804.019	1.804.019	315.000	15,42

Fonte: Elaborazione della Sezione sulla base dei dati BDAP e di quelli contenuti nella Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, approvata dalla Sezione Autonomie con deliberazione n.12/SEZAUT/2023/FRG

Per quanto attiene alla congruità del relativo accantonamento, dal confronto con il valore medio registrato a livello regionale - pur tenendo conto dell'approssimazione correlata al livello di aggregazione del parametro - emerge la necessità che il Comune effettui un monitoraggio, in chiave prospettica, su tale profilo. Come è noto, infatti, la funzione del FCDE è quella prevedere un accantonamento di carattere prudenziale, a garanzia degli equilibri di



bilancio, volto a sterilizzare una quota di risorse di cui non è sufficientemente certa l'esazione al fine di impedire che vengano utilizzate per finanziare nuova spesa. Proprio in quest'ottica, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, al paragrafo 3.3, dispone che, fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulti adeguato, non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

5.4. Al contempo, la giurisprudenza contabile ha già avuto modo di chiarire come tale fondo sia anche indice della capacità di riscossione degli enti, in quanto la sua consistenza risulta inversamente correlata alle difficoltà di incassare le entrate accertate ed esigibili. Inserito nella logica del principio contabile generale di prudenza, rappresenta un importante presidio agli equilibri di bilancio, i cui parametri di riferimento si rinvengono nella capacità di realizzazione delle entrate e nella connessa gestione dei residui attivi, espressione della consistenza dei crediti vantati dagli enti. A ciò si aggiunge che, osservando il fenomeno da un diverso angolo visuale, gli accantonamenti al FCDE conseguenti a criticità legate alla riscossione non possono essere considerati risolutivi in un'ottica di lungo periodo entro la quale l'Ente deve, senza indugio, provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva realizzazione delle entrate in misura tale da permettere una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie politiche atte a soddisfare i bisogni della collettività. In difetto di ciò lo scenario prospettico prevede che il FCDE cresca a dismisura, generando disequilibri strutturali, paralizzando la capacità di spesa e la capacità amministrativa e segnando in modo irrimediabile le sorti dell'Ente.

5.5. In quest'ottica, dunque, emerge un ulteriore fattore che milita per l'assoluta centralità, che riveste la capacità degli enti locali di garantire un'efficace capacità di riscossione delle entrate. Il Comune, nell'esercizio 2022, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 67,88 per cento e al 56,21 per cento ed uno a residui pari al 26,32 per cento per il Titolo 1 e al 25,48 per cento per il Titolo 3.

Rispetto all'esercizio precedente si registra solo un miglioramento della riscossione a competenza sul Titolo 3 (nell'anno 2021 era pari al 30,40 per cento) e un decremento di quella a residuo sul Titolo 1 (nell'anno 2021 era pari al 36 per cento).

Pertanto, l'Ente dovrà effettuare specifica analisi dei residui mantenuti in bilancio, in particolare quelli che sono stati esclusi dal calcolo del fondo, verificandone lo stato ed i tempi di esigibilità.

Al tempo stesso è di fondamentale importanza il rafforzamento della fase di riscossione sia ordinaria che, soprattutto, coattiva alla luce dei bassi tassi prodotti e sui crediti vetusti.

Tale azione dovrà beneficiare di tutti gli strumenti messi a disposizione dal legislatore, in particolare negli ultimi esercizi, nel rispetto dei tempi prescrizionali previsti per le singole tipologie di entrata.

L'implementazione di un piano di recupero delle somme pregresse è di fondamentale importanza per dare certezza ai residui attivi presenti in contabilità con le conseguenti ripercussioni sul risultato di amministrazione.

Anche l'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, raccomanda *“di assumere senza indugio atti d'indirizzo per favorire azioni incisive di recupero dei crediti, di contrasto all'evasione e comunque da tali da favorire la ragionevole certezza delle previsioni di entrata”*.

I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono la componente positiva del risultato d'amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato nel bilancio dell'esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 Tuel) nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 Tuel). Nel caso in cui, pertanto, l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, la copertura per le spese da ultimo elencate sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l'emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa. Una tale evenienza è motivo di responsabilità amministrativa e contabile nei confronti del Consiglio comunale che è chiamato ad approvare la proposta di bilancio deliberata dalla Giunta.

Ulteriormente, inefficaci azioni di recupero dell'evasione tributaria, nonché di riscossione delle entrate proprie, possono compromettere l'ordinaria gestione finanziaria dell'Ente. Come recentemente affermato dalla Sezione di controllo per le Marche, con deliberazione n. 4/2024/PRSP, *“pur nella consapevolezza delle difficoltà dell'attività di riscossione degli enti locali, specialmente nella fase dell'emergenza pandemica, il Collegio ritiene opportuno evidenziare la connessione esistente tra l'andamento delle riscossioni e l'effettività degli equilibri di bilancio. Si invita, quindi, l'Amministrazione comunale a monitorare costantemente l'andamento complessivo delle riscossioni adottando i necessari interventi diretti a favorire l'incremento delle percentuali di incasso, ancor più con riferimento al recupero dell'evasione tributaria, il contrasto della quale risponde a imprescindibili criteri di giustizia fiscale e di equità sociale ... In questa prospettiva, è il caso di ricordare come una bassa capacità di riscossione possa pregiudicare la dinamica del prelievo delle entrate pubbliche e, in definitiva, possa determinare una compromissione del dovere tributario: tale dovere, riconducibile al valore inderogabile della solidarietà di cui all'art. 2 Cost., è «preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi» (Corte cost., sentenza n. 288/2019, § 6.2 del Considerato in diritto), sicché «un'adeguata riscossione è essenziale non*

solo per la tutela dei diritti sociali, ma anche di gran parte di quelli civili [...]» (Corte cost., sentenza n. 120/2021, § 2.1.5 del Considerato in diritto)».

**5.6.** In merito alla gestione dei crediti, come condivisibilmente rilevato dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con deliberazione n. 77/2023/PRSP, «è altresì utile rammentare la duplice facoltà che fa capo all'ente in ordine alle poste iscritte a residuo attivo. Qualora l'ente locale, nella verifica annuale dei residui attivi di cui all'art. 228 del TUEL, decida, come prima opzione, di mantenerli nel conto del bilancio, oltre alla perdurante esistenza degli elementi essenziali dell'accertamento dell'entrata (ragione del credito, sussistenza di un idoneo titolo giuridico, quantificazione della somma da incassare, individuazione del debitore e scadenza del credito), deve verificare anche l'effettiva esigibilità del credito riguardante le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate nella relazione al rendiconto; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non sia più esigibile, lo stesso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio, tra le immobilizzazioni finanziarie, fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 del TUEL, ripreso dal punto n. 49 del principio contabile n. 3 dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali), al compimento del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio (inter alia, Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, delib. n. 60/2021)». La seconda opzione riguarda pertanto la facoltà concessa «(...) al responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata», «trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso» di «valuta(re) l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale» (Principio contabile 4/2, punto 9.1): l'opzione anzidetta ha il pregio di assicurare una rappresentazione di un risultato depurato da eventuali rischi di mancata riscossione dei residui attivi nei limiti dell'effettiva consistenza reale e permette, inter alios, di diminuire la probabilità di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria».

**5.7.** L'effettiva attuazione di tali principi è ulteriormente necessitata per il Comune, alla luce anche delle previsioni contenute nel bilancio 2023-2025 in ordine al FCDE.

Tabella n. 11 - Stanziamento, nel bilancio 2023-2025, per l'accantonamento in conto competenza al fondo crediti di dubbia esigibilità

	2023	2024	2025
Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in conto competenza	215.000	200.000	200.000

Fonte: Questionario al bilancio di previsione 2023-2025

Gli importi stanziati nel triennio di riferimento del bilancio di previsione 2023 - 2025 non appaiono congrui alla luce dei bassi tassi di riscossione prodotti nella gestione di competenza e della difficoltà appalesate nel recupero dei crediti vetusti, nonché dell'evasione tributaria.

## **6. Altri Fondi**

**6.1.** In merito al fondo di garanzia dei debiti commerciali, dalle attestazioni dell'Organo di revisione nel questionario e dai dati estrapolati da BDAP, si prende atto che l'Ente ha proceduto ad accantonare euro 59.120 a seguito dell'applicazione della quota del 5 per cento (domanda 32.1 del questionario al rendiconto 2022). Tale informazione risulta tuttavia incongruente con l'attestazione, nella precedente domanda 32, di ritardi nei pagamenti compresi tra i trentuno e i sessanta giorni.

**6.2.** L'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti.

In particolare, ai sensi della legge sopra richiamata, i due parametri che importano il suddetto obbligo di accantonamento, qualora non rispettati entrambi contemporaneamente, sono:

- la mancata riduzione del 10 per cento dello *stock* dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente (la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5 per cento. Tuttavia, l'obbligo di accantonamento non si applica se il debito commerciale residuo scaduto al 31.12 non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute, cd. debito fisiologico);

- il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove gli stessi risultino superiori al termine di 30 giorni previsto dall'art. 4, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. In tal caso, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo (5 per cento per il ritardo superiore a 60 giorni, 3 per cento per il ritardo da 31 a 60 giorni, 2 per cento per il ritardo da 11 a 30 giorni, 1 per cento per il ritardo da 1 a 10 giorni).

**6.3.** L'attivazione di misure idonee al rispetto dei termini di pagamento (con principale riguardo ai termini fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successivamente dell'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), oltre che rimuovere ostacoli ad un legittimo flusso di liquidità verso i fornitori, specie in un periodo di grave crisi economica come quello attuale, potrebbe liberare

ulteriori risorse, obbligatoriamente vincolate al fondo di garanzia dei debiti commerciali, da destinare ai servizi per la collettività.

In riferimento al rispetto della normativa in tema di tempi di pagamento, diventa, quindi, centrale il ruolo che sono chiamati ad assolvere gli organi di revisione degli enti locali a presidio dell'effettivo rispetto delle regole relative al pagamento dei debiti commerciali, nel quadro, più ampio, delle misure funzionali a garantire la corretta gestione della cassa e l'attendibilità delle relative previsioni. Compete, anzitutto, ad essi verificare l'avvenuta adozione, da parte dell'ente locale, di misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, e ciò sia sotto il profilo della corretta gestione dei capitoli di spesa, che dell'allineamento dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa, fornendo appositi chiarimenti in caso di riscontro negativo. Parimenti, l'organo di revisione economico-finanziaria è chiamato a vigilare sul rispetto del già citato obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel, secondo cui, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa, il quale adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, sotto pena di responsabilità disciplinare ed amministrativa. Infine, l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile deve verificare, altresì, che, in caso di superamento dei predetti termini, siano state rappresentate dall'ente le misure organizzative adottate o previste per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge, dandone atto nella propria relazione.

**6.4.** Dall'analisi del questionario, emerge nuovamente il rilievo dell'Organo di revisione sul mancato accantonamento di un fondo per i rinnovi contrattuali, criticità già presente nella deliberazione di questa Sezione sull'analisi del rendiconto 2021.

Tale aspetto, alla luce, dell'esigua parte disponibile appare poter minare la rappresentazione dell'avanzo libero effettivamente prodotto.

**6.5.** In merito ai fondi Covid, a seguito della trasmissione al Mef della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 3, del decreto - legge n. 104 del 2020), sono state evidenziate le somme spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali durante la fase emergenziale. L'importo residuo tra le somme trasferite e quelle spese deve trovare allocazione tra i vincoli risultanti dal prospetto di scomposizione del risultato di amministrazione.

L'Ente, al 31 dicembre 2022, in base alle informazioni estrapolate dal rendiconto, non ha vincolato risorse, così come avvenuto negli esercizi precedenti.

Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 febbraio 2024, è stata definita l'eventuale posizione debitoria degli enti locali a seguito delle risultanze delle varie certificazioni prodotte, nonché delle risorse trasferite durante il periodo emergenziale.

Dall'analisi degli allegati c) ed e) relativi, rispettivamente, al cosiddetto "Fondone Covid" e ai ristori specifici di spesa, emerge che l'Ente non ha eccedenze rispetto al differenziale tra i fondi trasferiti e quelli spesi.

### **7. Residui attivi e passivi**

**7.1.** La gestione dei residui deve essere operata in linea con i principi fissati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 49 del 2018, assicurando che la quantificazione delle partite attive e passive che non abbiano un obiettivo riscontro finanziario (come avviene al contrario per il fondo di cassa) deve essere correlata dall'analitica ricognizione dei relativi presupposti giuridici, costituendo la loro applicazione al bilancio elemento indefettibile per determinarne e verificarne coperture ed equilibri.

**7.2.** La presenza di residui attivi sui Titoli 1 e 3, relativi all'esercizio 2018 e precedenti, impone la necessità di procedere con adeguate verifiche, per quanto attiene, in particolare, all'esigibilità di tali crediti vetusti, nelle more dei termini di prescrizione, valutandone l'inserimento, in modo più consistente, nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Correlativamente, per quanto concerne i residui passivi del Titolo 1 fino all'anno 2020, è necessario verificare i termini di prescrizione e la sussistenza dei requisiti per il loro mantenimento in bilancio in base ai vigenti principi contabili.

In riferimento ai residui attivi e passivi di parte capitale non sono disponibili elementi a supporto della correttezza della relativa imputazione contabile e se la stessa sia compatibile con il correlato cronoprogramma. La presenza di residui passivi in misura maggiore rispetto a quelli attivi potrebbe evidenziare, anche tenendo conto dell'assenza del fondo pluriennale vincolato, la necessità di dover reintegrare la cassa vincolata così come emerso in fase di analisi del rendiconto 2021.

Ciò posto, si sottolinea *"che una corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui al principio generale n. 16 dell'Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, unita alla diligente effettuazione dell'operazione di riaccertamento dei residui ed a una efficiente attività di riscossione e pagamento, comporta necessariamente la riduzione della mole dei residui attivi e passivi"* (cfr. Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 91/2020/PRSE).

## 8. Gestione di cassa

8.1. Come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria attuale (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR). In particolare, in riferimento alla gestione di cassa merita attenzione la componente vincolata, alla luce dei numerosi trasferimenti, negli ultimi esercizi, in materia di fondi Covid, di crisi energetica e di PNRR - PNC.

A tale riguardo, si ricorda che, *“la Sezione delle Autonomie, con la del. n. 31/2015, ha avuto modo di precisare che il vincolo di cassa opera esclusivamente per le ‘entrate vincolate a destinazione specifica individuate dall’art. 180, c. 3, del TUEL’ restando conseguentemente escluse dall’obbligo sia le entrate di cui all’art. 187, comma 3-ter, lett. d, del TUEL che le ‘entrate con vincolo di destinazione generica’.* La destinazione delle risorse vincolate rappresenta quindi una sorta di condizione apposta al loro utilizzo, al fine di garantire il raggiungimento della finalità pubblica programmata. La corretta gestione della cassa vincolata rileva pertanto ai fini degli equilibri di bilancio e in particolare alla corretta determinazione della situazione finanziaria dell'Ente pubblico” (cfr. Sez. reg. controllo l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 168/2023/VSG). Per quanto riguarda le specifiche risorse relative all’attuazione del PNRR è stato chiarito (cfr. Sez. reg. controllo l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 88/2023/VSG) come in base all’art. 3, c. 3, del d. m. 11 ottobre 2021, emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze, concernente le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art. 1, co. 1042, della l. 30 dicembre 2020, n. 178, gli Enti territoriali e i loro organismi e gli Enti strumentali in contabilità finanziaria, con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico. Va sottolineato come la presenza, nel bilancio, di risorse afferenti a progetti finanziati con il PNRR richieda un’attenzione maggiore sulla corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa vincolati rispetto alle componenti libere, al fine di garantire gli equilibri della gestione di competenza e di cassa, attraverso un tracciamento trasparente delle entrate e delle uscite con finanziamento specifico (Sez. reg. contr. per il Lazio, delib. n. 102/2022/PRSE). A questo proposito, il ruolo di svolto dall’Organo di revisione è cruciale, come è già stato evidenziato dalla Sezione sulle autonomie con delib. n. 2/SEZAUT/2022.

8.2. La gestione di cassa del Comune, come si evince dalla seguente tabella, presenta criticità in merito alla gestione della cassa vincolata. Alcune informazioni non sono presenti stante le omissioni da parte dell’Organo di revisione nella redazione dei questionari del triennio 2020 - 2022.

Tabella n. 12 – Analisi gestione di cassa nel triennio 2020-2022

	2020	2021	2022
Fondo cassa complessivo al 31.12	510.484	404.071	628.838
<i>di cui cassa vincolata</i>	734.204	678.487	1.597.396
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	621.255	500.716	68.199
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 TUEL	223.720	274.416	0
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	nd	nd	6
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	nd	nd	52.744
Importo anticipazione non restituita al 31/12	0	0	0
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	nd	nd	414

Fonte: Questionario al rendiconto 2022

**8.3.** Ancora una volta si sottolineano le criticità della cassa vincolata il cui valore non è stato indicato nel questionario in esame. Da riscontro istruttorio emerge che l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2022 è pari ad euro 1.597.396 e pertanto, la quota di cassa vincolata da reintegrare cresce notevolmente rispetto al biennio precedente alla luce del fondo di cassa pari ad euro 628.838.

Il reintegro della cassa vincolata è di fondamentale importanza per garantire il tempestivo pagamento delle somme di cui si è già avuto la correlata entrata.

Premesso ciò, da una prima analisi delle risultanze al 31 dicembre 2023, emerge che il fondo di cassa ha subito un incremento e risulta pari ad euro 2.353.023 e, pertanto, la quota vincolata al termine dell'esercizio 2023, comunicata con la nota del 4 aprile 2024 (euro 1.517.706), è interamente disponibile.

La corretta quantificazione della cassa vincolata e la sua piena disponibilità è di fondamentale importanza tenuto anche conto degli ultimi trasferimenti di risorse in materia di PNRR nonché delle recenti indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte con deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG, che ha fissato il seguente principio di diritto: *“nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l'approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative”*.

### **9. Attuazione del PNRR**



**9.1.** La Sezione Autonomie di questa Corte ha avuto, anche di recente, modo di ribadire che: *“come per il pregresso esercizio finanziario, anche la gestione dei prossimi sarà caratterizzata dall’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con significative sollecitazioni sulle strutture organizzative degli enti locali, sovente inadeguate e sottodimensionate, chiamate alla complessa programmazione, gestione e rendicontazione di ingenti quantità di risorse di parte capitale. Per altro sul versante della spesa corrente, possono concretizzarsi possibili ricadute negative sotto il profilo della sostenibilità finanziaria degli interventi che, una volta a regime, generano incrementi di spesa corrente. [...] È utile rammentare inoltre che le componenti collegate alla programmazione delle attività del PNRR avranno incidenza sulla gestione di competenza, ma soprattutto sulla gestione della liquidità e, in particolare, sul rispetto degli equilibri di cassa; di qui la connessa possibilità di accedere alle anticipazioni del 10% dei trasferimenti ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 152/2021 e, in casi eccezionali, anche per percentuali superiori al 10%, ai sensi della Circolare MEF/RGS n. 19 del 27 aprile 2023”* (cfr. Linee guida, cit., approvate con deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR).

Anche tramite il corretto utilizzo del sistema informatico ReGis, di cui all’art. 1, c. 1043 della l. 30 dicembre 2020, n. 178, i comuni sono responsabili dell’attuazione dei progetti, in quanto, come previsto dal predetto comma, *“le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico”*.

Ne consegue che, con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, gli Enti territoriali ed i loro organismi ed Enti strumentali in contabilità finanziaria debbano accendere appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, così come previsto dall’art. 3, c. 3 del d.m. 11 ottobre 2021, nonché, per quanto attiene alla gestione di cassa, vincolare le relative risorse presenti in tesoreria.

**9.2.** Dall’esame della tabella relativa al bilancio di previsione 2023-2025, inviata tramite il sistema ConTe in data 31 luglio 2023, prot. n. 3028, l’Ente alla data del 30 giugno 2023 risulta soggetto attuatore unico di nove progetti per un costo complessivo previsto pari ad euro 1.574.457.

Di questi:

- tre sono relativi alla Missione 1 - Componente 1, per un costo di euro 174.557;
- tre sono relativi alla Missione 2 - Componente 4, per un costo di euro 280.000;
- uno è relativo alla Missione 4 - Componente 1, per un costo di euro 584.900;
- due sono relativi alla Missione 5 - Componente 2, per un costo di euro 536.000.

Dei nove progetti inseriti in tabella, cinque risultano "attivi", uno in "altro" (nello specifico "non ammesso a finanziamento"), mentre per tre non sono state fornite indicazioni (trattasi dei progetti della Missione 1 - Componente 1).

9.3. In merito alla realizzazione delle opere previste, si prende atto che, come attestato dall'Organo di revisione nello specifico allegato al questionario al bilancio di previsione 2023-2025, per quattro dei cinque progetti attivi, al 30 giugno 2023, due sono in fase di esecuzione mentre per gli altri due il finanziamento risulta in erogazione.

#### **10. Debiti fuori bilancio**

10.1. La presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti pone l'attenzione sul mancato rispetto delle norme previste dall'articolo 183 del Tuel, elemento centrale sia per la normale attività amministrativa sui pagamenti da effettuare e sia sulla velocizzazione dei pagamenti come sopra analizzato.

10.2. Al riguardo si rammenta che, come ribadito anche dalla Sezione Liguria con deliberazione n. 25/2021/PRSP, in merito alle tipologie di spese ammesse dall'art. 194 del Tuel e, nello specifico, alle sentenze esecutive (di cui al comma 1, lett. a) *"l'imperatività del provvedimento giurisdizionale esecutivo comprime la discrezionalità del Consiglio circa il riconoscimento del debito, che, quindi, matura con la pubblicazione della sentenza (Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 12/2007/QM). Tuttavia, nonostante si tratti di una decisione "vincolata" - posto che la legittimità del debito è stata già accertata in sede giurisdizionale - la stessa riveste nondimeno un valore fondamentale, che è quello di includere nel sistema di bilancio una posta passiva maturata al suo esterno e di accertarne le cause, assieme alle eventuali e connesse responsabilità (cfr. Sez. contr. Puglia, deliberazione n. 29/2018/PAR). L'importanza di una tempestiva delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive è stata, da ultimo, evidenziata dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG), che ne ha affermato la necessità, non potendo l'ente procedere all'immediato pagamento di tali debiti differendo ad un momento successivo il riconoscimento. Ciò posto, «nel caso di sentenza esecutiva, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente a causa del mancato pagamento nei termini previsti del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di copertura, e di eventuale riequilibrio, deve essere disposta immediatamente, e, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge (Sez. contr. Liguria, deliberazione n. 109/2016/PRSP)»".*

#### **11. Organismi partecipati**

**11.1.** Si rileva che l'Ente ha adottato e trasmesso la delibera di Consiglio comunale n. 41 del 27 dicembre 2023 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2022, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall'Ente sono le seguenti:

Tabella n. 13 - Partecipazioni

Partecipata	Quota e modalità di partecipazione
Ruzzo Reti s.p.a. - mantenimento	2,2727%
Asmel Consortile a r.l. - mantenimento	una quota societaria
Cirsu s.p.a. - fallimento	16,66%
Notaresco Patrimonio s.r.l. - in scioglimento	100%
Notaresco Sociale s.r.l. - in scioglimento	51%
GAL - Terreverdi Teramane soc. consortile a r.l. - mantenimento	Quota pari ad euro 2.000

Fonte: Deliberazione di Consiglio comunale di revisione delle partecipate.

Dall'analisi delle suddette delibere emerge che non sono previste azioni di razionalizzazione. Dalla relazione tecnica allegata alla suddetta delibera di revisione non risultano rilevanti aggiornamenti rispetto agli atti precedenti, con rinvio degli esiti delle azioni al futuro esercizio. Ulteriormente a quanto già riportato nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione di controllo, si rileva, nello specifico dalla predetta documentazione, che:

- per Notaresco Patrimonio s.r.l., che: *"Alla data odierna è in fase di trattativa una proposta per l'acquisizione della Società e il liquidatore sta trattando con il cessionario del credito ipotecario, originariamente vantato dalla Banca Tercas Spa. L'accettazione della proposta comporterebbe, a seguito della rinuncia dell'unico socio Comune di Notaresco dei crediti vantati, l'immediato scioglimento della società, auspicabilmente nel corso dell'anno 2024"*, è che stata disposta *"la possibilità di alienazione della Società al fine del suo immediato scioglimento"*;
- per Notaresco Sociale s.r.l., che *"Con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 16.01.2014 è stato disposto lo scioglimento anticipato. Con delibera di Giunta Comunale, n. 93 del 15.12.2021, 'Cessazione Notaresco Sociale- Atto di indirizzo', è stato dato mandato al Responsabile preposto di procedere alla cessazione definitiva della Società, che auspicabilmente potrebbe avvenire nel corso del 2024"* e viene comunicato che *"Sono in fase di approvazione"*

*i bilanci dal 2017 al 2022. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci è stata convocata proprio per la fine dell'anno 2023";*

- per Terreverdi Teramane soc. consortile a r.l. viene confermato il mantenimento della partecipazione in quanto *"essendo la stessa costituita da un parternariato pubblico-privato previsto dalla normativa comunitaria che consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale che presenta i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero né dalle altre società partecipate, né dal mercato, e che pertanto i caratteri di partecipazione essenziale ai sensi della sopracitata Legge 24 dicembre 2007, n. 244";*
- per CIRSU s.p.a. non risultano informazioni dall'atto in esame; tuttavia da una visura camerale emerge, *in primis* la presenza del Comune tra i soci ed in secondo luogo la presenza, in data 9 settembre 2022, di un decreto da parte del Tribunale di Teramo di trasferimento del ramo d'azienda verso la società Acea Ambiente s.r.l.

Con nota istruttoria è stato chiesto un aggiornamento sulle predette procedure di dismissione delle partecipazioni.

Nel riscontro fornito, oltre a far *"rinvio e riferimento a quanto stabilito nella delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 27.12.2023"*, viene comunicato che: *"sono stati approvati i bilanci della Notaresco Sociale del 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, regolarmente pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente"* e che *"compatibilmente dunque con le situazioni in essere, relative prevalentemente a posizioni debitorie da risolvere, si tiene conto del piano di razionalizzazione approvato"*.

Ciò posto - nel sospendere la valutazione in merito alle procedure di dismissione/liquidazione/scioglimento in corso, considerato quanto rappresentato dal Comune, ovvero che le stesse si ritiene si possano concludere nel corso del corrente esercizio - si richiamano tutte le osservazioni già formulate da questa Sezione di controllo con la precedente deliberazione n. 136/2023/PRSE.

**11.2.** Analizzando i risultati d'esercizio emerge che la società Notaresco Patrimonio s.r.l. ha riportato una perdita d'esercizio al 31 dicembre 2022 pari ad euro 423.352 e che le perdite portate a nuovo al 1° gennaio 2022 erano pari ad euro 262.566. Pertanto, al 31 dicembre 2022, il patrimonio netto, è negativo per euro 605.917 alla luce delle perdite citate nonché del capitale sociale di euro 80.000.

Per la società Notaresco Sociale s.r.l. è stato trasmesso il bilancio al 31 dicembre 2022 dove si evince una perdita di euro 364.437 (euro 430 al 31 dicembre 2021) con un patrimonio netto

negativo per euro 498.546 dovuto alla già citata perdita d'esercizio, oltre le perdite portate a nuovo (euro 144.509). Il capitale sociale risulta pari ad euro 10.400.

**11.3.** L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2022 comunica che l'informativa per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, non è stata effettuata in quanto *"non è stato approvato il bilancio e di conseguenza i dati societari non erano disponibili per tale verifica"*.

Nella relazione nulla viene evidenziato in merito.

Nello stesso questionario viene data evidenza che l'Ente non è dotato di un sistema di controllo sulle società partecipate con definizione preventiva degli obiettivi gestionali nonché l'assenza di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica ex art. 147- quater del d.lgs. n. 267/2000.

In merito, dal riscontro fornito in data 4 aprile 2024, viene comunicato che: *"Nella contabilità del Comune di Notaresco risultano i seguenti rapporti debitori/creditori nei confronti delle società Notaresco Patrimonio s.r.l. in liqu. e Notaresco Sociale s.r.l. in liqu.:*

*- crediti del Comune di Notaresco verso la Notaresco Patrimonio s.r.l. in liqu. al 31/12/2022 euro 62.590,00 (al 31/12/2023 diventati euro 69.867,00) relativi ad imposte Comunali non versate (IMU).*

*- In contabilità non risultano debiti del Comune di Notaresco verso la Notaresco Patrimonio s.r.l. in liquidazione al 31/12/2022 e 31/12/2023.*

*In contabilità non risultano debiti o crediti del Comune di Notaresco nei confronti della Notaresco Sociale s.r.l. in liquidazione al 31/12/2022 e 31/12/2023"*.

**11.4.** Si ricorda nuovamente la particolare importanza che riveste la conciliazione delle partite debitorie e creditorie con gli organismi partecipati.

Si rileva, infatti, come l'evidenziata incertezza dei rapporti economico-finanziari tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati si pone in contrasto con i principi di sana gestione sotto il profilo del rischio per gli equilibri di bilancio.

La Sezione richiama, quindi, il Comune a adottare, senza indugio, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie nei confronti degli organismi partecipati, e, nel frattempo, a disporre gli opportuni accantonamenti prudenziali.

La discrasia contabile, con l'andar del tempo, rischia infatti di determinare la formazione di debiti fuori bilancio e di potenziali rischi sugli equilibri finanziari dell'ente locale. È utile sottolineare che la normativa vigente in materia *"si pone l'obiettivo di arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie che spesso si riscontra nei bilanci della partecipata e dell'ente pubblico socio. L'obiettivo, pertanto, è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la*

partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze" (Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 479/2013).

## 12. Ulteriori approfondimenti

12.1. Nel questionario viene attestata la mancata certificazione della costituzione del fondo per il salario accessorio in quanto "nel caso specifico era in corso la nuova nomina e di conseguenza non è stata sottoposta all'attenzione del revisore".

Tale criticità era emersa anche in fase di analisi del rendiconto 2021, pertanto, la stessa non ha valore eccezionale e dunque si richiamano tutte le osservazioni formulate con la precedente deliberazione n. 136/2023/PRSE.

Ulteriormente, viene rappresentato che anche l'accordo decentrato integrato non reca il parere dell'Organo di revisione.

12.2. Sempre nello stesso questionario viene confermata la criticità dell'assenza di un piano di valutazione del patrimonio, pertanto, si richiamano le osservazioni già formulate con la precedente deliberazione.

## 13. Analisi della dinamica triennale e della più recente evoluzione della gestione finanziaria del Comune

13.1. Una verifica degli equilibri in chiave dinamica non può prescindere dalla generale considerazione circa l'effettiva e duratura tenuta degli stessi, come momento di scrutinio del raggiungimento di una situazione stabile di equilibrio del bilancio (Corte cost. n. 18/2019), la quale non può essere condizionata da fattori contingenti. In quest'ottica appare funzionale svolgere un'analisi comparativa dei principali dati di bilancio degli ultimi tre esercizi disponibili, dall'angolo visuale della gestione di cassa.

Tabella n. 14 - Analisi aggregata andamento triennio 2020-2022

	2020	2021	2022
Anticipazione di tesoreria	621.255	500.716	68.199
Fondo di cassa finale	510.484	404.071	628.838
Residui attivi	6.756.107	11.035.106	11.702.192
Residui passivi	5.812.004	9.367.092	10.444.077
Fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.185.033	1.735.779	1.804.019
Risultato di amministrazione	1.454.588	2.072.085	1.886.954
Parte disponibile	88.100	149.622	2.356

Fonte: Elaborazione della Sezione di controllo

**13.2.** Il risultato di amministrazione decresce tra l'esercizio 2021 e 2022, nonostante l'incremento del fondo di cassa.

Diminuisce anche il differenziale tra residui attivi e passivi.

L'assenza del fondo pluriennale vincolato potrebbe significare una non piena attuazione dei principi contabili in materia di analisi dell'esigibilità delle partite contabili.

Inoltre, l'aumento dei residui attivi nel biennio 2020 - 2021, pur se riconducibile per quasi il 60 per cento alla gestione in conto capitale, ha reso necessario un aumento del fondo crediti di dubbia esigibilità con ripercussioni sull'avanzo disponibile.

L'attivazione di ulteriori e più efficaci strumenti volti alla riscossione dei crediti vetusti è necessaria per evitare la formazione di un disavanzo di gestione così come avvenuto nel biennio 2018 - 2019. Parimenti, nelle more del conseguimento di risultati efficaci in termini di riscossione coattiva, l'Ente dovrà quantificare il fondo crediti di dubbia esigibilità includendo, in modo congruo, tutte le partite creditorie vetuste ed allargandone così la base di calcolo.

L'ottenimento di risultati migliorativi in termini di riscossione potrà garantire, a regime, la diminuzione della consistenza del fondo stesso e liberare risorse da destinare ai servizi alla collettività. In caso contrario si rischia di irrigidire il risultato di amministrazione con l'aumento dei residui attivi (con particolare attenzione all'attività di riscossione del Titolo 1), che avrà ripercussioni sia sul fondo di cassa finale (con minori riscossioni che potranno far diminuire la sua consistenza) e sia sulla parte disponibile del risultato di amministrazione (a causa, tra l'altro, di un sempre maggiore accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità). Al riguardo, si ricorda che recentemente la Sezione regionale di Controllo per le Marche, con deliberazione n. 144/2023/PAR, ha richiamato *"l'ulteriore disposizione contenuta nell'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. 118/2011, ai sensi del quale la relazione sulla gestione, allegata al rendiconto, deve illustrare 'le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi'. Tale norma sta chiaramente a significare che, per il mantenimento in bilancio di un residuo attivo ultraquinquennale non è sufficiente l'assenza di ragioni per la sua cancellazione, essendo invece necessaria l'esigenza di idonee giustificazioni per il suo mantenimento. E tanto più remoto è l'esercizio di provenienza del residuo, tanto più solide, ragionevoli e stringenti dovranno essere le motivazioni addotte per poterlo mantenere in bilancio, nel senso cioè che l'onere motivazionale si fa via via sempre più aggravato all'aumentare dell'anzianità del residuo stesso, onde evitare che tale mantenimento possa offrire una copertura meramente fittizia della spesa"*.

Conseguentemente, viene ribadito che: *"l'accertamento delle entrate individua le risorse attraverso cui viene data copertura finanziaria alla spesa, affinché tale copertura sia effettiva, e non meramente contabile, occorre che tali entrate (e quindi il loro mantenimento nel conto del bilancio) siano supportate*

da un adeguato grado di esigibilità, che va prudenzialmente valutato in concreto, caso per caso, tenendo conto delle cause che ne hanno impedito o ritardato la riscossione, onde evitare che la genuinità del risultato di amministrazione possa essere inquinata dalla presenza di risorse aleatorie o di incerta realizzazione. Sicché, la conservazione nel conto del bilancio di un residuo attivo ultratriennale di dubbia esigibilità deve essere adeguatamente motivata e supportata da elementi idonei a suffragare ragionevoli aspettative d'incasso (cfr. Corte conti, sez. contr. Liguria, del. n. 80/2021/PRSP), che non possono tuttavia essere sic et simpliciter presuntivamente ed automaticamente ravvisate nel mero (e sotto diversi aspetti anche puramente accidentale) fatto che nel frattempo non sia ancora intervenuta la conclusione delle procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o la dichiarazione di definitiva inesigibilità del credito da parte dell'agente della riscossione.

In altri termini, ai fini dello stralcio o del mantenimento nel conto del bilancio, l'esigibilità del residuo va valutata non in astratto (in termini di giuridica fondatezza della pretesa creditoria), ma in concreto (quale effettiva capacità di ottenerne il pagamento da parte del debitore), mantenendo nel conto dei residui soltanto quei crediti la cui riscossione possa essere prevista con un "ragionevole grado di certezza", onde garantire la genuina rappresentazione del risultato di amministrazione (Corte conti, sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 39/2023/PRSP; Corte conti, sez. contr. Lazio, del. n. 28/2022/PRSP; Corte conti, sez. contr. Liguria, del. n. 94/2020/PRSP; Corte conti, sez. contr. Piemonte, del. n. 68/2019/PRSP)".

L'utilizzo di entrate straordinarie per coprire la spesa corrente potrebbe generare dei problemi nel corso degli esercizi futuri data l'incertezza sull'ottenimento costante dello stesso livello di risorse. Tali entrate vanno utilizzate per spesa non ripetitiva e per garantire un *surplus* al fondo di cassa volto al pieno reintegro, con successiva stabilizzazione, della quota vincolata.

Il costante utilizzo di tali risorse, senza una preventiva e accurata analisi sulle singole spese a cui dare copertura, potrebbe generare un livello di costi troppo alti da sostenere qualora la previsione di entrate straordinarie non si tramuti in effettivi incassi.

**13.3.** Da ultimo, considerato che l'eventuale adozione di misure correttive non può prescindere dall'analisi dell'"attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale" (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare in sede istruttoria l'attuale riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, nonché, come sopra ricordato, l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

In merito all'anticipazione di tesoreria si prende atto che nell'anno 2023 risulta incassata un'anticipazione per euro 797.659 e che la stessa risulta interamente restituita a fine esercizio. Tale valore è in netta crescita rispetto all'importo utilizzato nell'esercizio 2022.



Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 4 aprile 2024, relativa ai dati al 31 dicembre 2024, emerge, dall'analisi del prospetto "disponibilità liquide", un fondo di cassa per euro 2.353.023, in aumento rispetto all'importo al 1° gennaio 2023 (euro 628.838), a seguito dell'incasso di reversali per euro 14.112.954 e al pagamento di mandati per euro 12.388.769. Si rileva, infine, nel prospetto, la presenza di "*versam. c/o contab. spec. non contabilizzati dal tesoriere a tutto il mese*" per euro 167.177. Si raccomanda di prestare attenzione a tale partita al fine di trasferire le somme sul conto di tesoreria per la successiva contabilizzazione.

**P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

**ACCERTA**

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al monitoraggio delle fasi di riscossione, in particolare di quella coattiva, con costante analisi della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei crediti esclusi dal calcolo dello stesso;
- alla verifica dei presupposti del mantenimento in bilancio dei residui attivi e passivi;
- alla costante osservazione del fondo di cassa con la quantificazione della quota vincolata, sulla base dei principi fissati dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte con deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG;
- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- all'adozione di adeguate misure volte alla definizione delle procedure di dismissione delle partecipazioni societarie indicate in parte motiva, trasmettendo i relativi atti a questa Sezione;
- alla conciliazione dei rapporti debitori e creditori con le società partecipate nonché al monitoraggio dell'attività caratteristica delle stesse;
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto, ex art. 239 del Tuel, a vigilare sull'adozione delle azioni correttive che l'Amministrazione attuerà, a salvaguardia dell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'Ente. Si sollecita, inoltre, ad una maggiore attenzione e scrupolosità nella

redazione degli atti di competenza in considerazione dell'affidamento che si pone negli stessi, nonché alla luce di quanto disposto dall'art. 240 del Tuel.

**DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Notaresco (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 9 aprile 2024.


Estensore  
Giovanni GUIDA  
*f.to digitalmente*

Presidente  
Stefano SIRAGUSA  
*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 10 aprile 2024

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO



CARLA  
LOMARCO  
CORTE DEI  
CONTI  
10.04.2024  
08:54:08  
GMT+01:00